



Roma, Li 21 ottobre 2020

Oggetto: Newsletter Welfare e lavoro dipendente ENBIC - Studio ACTA – “Le novità fiscali della settimana”

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità della settimana in materia di Welfare e lavoro dipendente.

NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE

1. Risposta ad interpello n. 471 del 2020: il trattamento fiscale delle prestazioni erogate nel terzo pilastro svizzero.

Con la risposta a interpello n. 471, l'Amministrazione finanziaria esamina il trattamento fiscale applicabile alle prestazioni erogate da una forma di previdenza riconducibile al “terzo pilastro svizzero”, vale a dire il settore della previdenza privata.

Al fine di inquadrare correttamente la questione, l'Agenzia delle Entrate ripercorre le caratteristiche salienti del sistema previdenziale svizzero e in merito a tale terzo pilastro evidenzia come lo stesso sia facoltativo, avendo la funzione di colmare eventuali lacune degli altri due sistemi previdenziali (ossia il sistema della previdenza statale e quello della previdenza professionale) e si distingue in “terzo pilastro 3a” detto anche previdenza vincolata e il “terzo pilastro 3b”, ossia la previdenza libera.

La forma di previdenza cui ha aderito l'istante, nel caso in esame, è da inquadrare nel “terzo pilastro 3a”, in quanto riconosciuta e vincolata, dal momento che è irrevocabilmente destinata alla previdenza professionale; in aggiunta, tale forma di previdenza presuppone lo svolgimento, da parte dell'aderente, di un'attività di lavoro dipendente o indipendente.

L'Amministrazione finanziaria, nel rendere la risposta all'istante, evidenzia come nel caso in cui la somma percepita dal contribuente costituisca una prestazione di natura pensionistica, secondo quanto previsto dall'ordinamento tributario italiano, la stessa sarà inquadrabile tra i redditi di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), TUIR; tale disposizione, appunto, equipara le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati ai redditi di lavoro dipendente.

In merito alle modalità di tassazione, invece, secondo le determinazioni dell'Agenzia troverà applicazione il regime di tassazione separata laddove le somme stesse siano state percepite in un'unica soluzione; in mancanza di sostituto di imposta, tali somme dovranno essere indicate dal percettore nel Modello Redditi 2020 – Persone fisiche, quadro RM, sez. XII, riguardante i redditi corrisposti da soggetti non obbligati all'effettuazione delle ritenute d'acconto.

2. Risposta a interpello n. 472 del 2020: esenzione applicabile all'attività di insegnamento in base alla Convenzione Italia-Paesi Bassi.

L'istanza di interpello in commento è presentata da un soggetto residente in Olanda che, per gli anni accademici 2016-2017 e 2017-2018, ha stipulato due contratti avente ad oggetto l'attività di insegnamento in Italia, inquadrata, nel caso specifico, quale attività di collaborazione coordinata e continuativa.

Si ricorda, in proposito, che tali emolumenti, in virtù di quanto stabilito dall'art. 20 della Convenzione fra Italia e Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione, beneficiano del regime di non imponibilità.

La norma citata prevede l'esenzione soltanto per un periodo non superiore a due anni; di conseguenza, il contribuente chiede all'Agenzia delle Entrate la possibilità o meno di fruire di tale regime agevolativo anche in relazione alle remunerazioni connesse ad un ulteriore contratto stipulato per l'anno accademico 2019-2020.

Nel fornire la risposta, l'Amministrazione finanziaria ricorda preliminarmente che i redditi di cui si sta trattando rientrano nei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, essendo corrisposti in relazione ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

In merito, invece, a quanto disposto dall'art. 20 della Convenzione Italia-Paesi Bassi, le remunerazioni provenienti da uno Stato contraente e corrisposte a professori, insegnanti e ricercatori che soggiornino in tale Stato ai soli fini di insegnamento o ricerca, sono riconosciute di esclusiva pertinenza impositiva dello Stato di residenza; la non imponibilità nello Stato della fonte, è però limitata ad un periodo non superiore a due anni consecutivi dall'inizio del soggiorno.

Nel caso sottoposto ad esame, dunque, l'intervallo dell'annualità 2018-2019, durante il quale il docente non ha soggiornato in Italia, non fa ripartire il conteggio dei due anni e, quindi, non consente di escludere dalla tassazione anche i redditi relativi all'anno accademico 2019-2020.

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo Cordiali saluti.

ENBIC - Studio ACTA